



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AGRIGENTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>DI VITALE</u> | <u>SALVATORE</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>OCCHIPINTI</u> | <u>ANDREINA MARIA ANGEL</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>VELLA</u> | <u>ALESSANDRA</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1917/2015
depositato il 19/06/2015

- avverso ISTANZA DI RIMB n° 8923 IRAP
contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTR. AGRIGENTO

proposto dal ricorrente:

DIFORTI NICOLA
VIA A CUSTODE 11 A 93100 CALTANISSETTA CL

difeso da:

CAVALERI RAG.SALVATORE
CORSO F.RE CAPRIATA N.104 92027 LICATA AG

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1917/2015

UDIENZA DEL

16/03/2016 ore 16:00

N°

1514/4/16

PRONUNCIATA IL:

16 MAR. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

6 APR. 2016
Il Segretario

IL SEGRETARIO
DR. ANGELO VITALE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato in data 19.6.2015, in data 7.6.2013, Diforti Nicola proponeva opposizione avverso il silenzio rigetto dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento sulla istanza di restituzione delle somme dal medesimo versate a titolo di IRAP per il periodo 2007-2011, per un importo complessivo pari ad euro 7.275,63.

Rilevava di avere svolto attività di agente di commercio, senza alcuna autonoma organizzazione, dipendenti o altri collaboratori anche familiari e senza alcun immobile destinato ad uso ufficio.

Deduceva, pertanto, l'insussistenza dei presupposti per il pagamento dell'IRAP da parte sua, per mancanza del requisito della autonoma organizzazione, e la fondatezza della proposta istanza di restituzione.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Agrigento chiedendo il rigetto del ricorso.

Deduceva che l'istanza di rimborso era carente di motivazione e che, comunque, il ricorrente aveva gestito un contratto di agenzia "plurimandataria con svariate aziende mandanti, fino ad un numero di dodici", conseguendo "ricavi piuttosto elevati (fino ad euro 78.961,00) e sostenendo "spese" ritenute "notevoli in relazione ai ricavi". All'odierna udienza, sentite le parti presenti e dichiarata chiusa la discussione, il Collegio si ritirava in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio dell'attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.



Anche alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata fornita da Corte cost. n. 156/2001, l'assoggettamento ad IRAP dell'attività dei lavoratori autonomi e dei professionisti postula una valutazione complessiva di detta attività, da effettuarsi sulla scorta di tutti gli elementi fattuali che connotano la fattispecie concreta

Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (per tutte Cass. Sez. . 5, n. 2589 del 2014) *“l'esistenza di un'autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni indicati dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, non dev'essere intesa in senso soggettivo, come auto-organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, ma in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui”*

L'accertamento del requisito dell'autonoma organizzazione potrà ritenersi sussistente quando il ricorrente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'il quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce, evidentemente, onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni (Cass. 4490/2012;8556/2011; Cass. S.U. n. 12108 del 2009).

2. Ciò posto deve rilevarsi che, nel caso di specie, gli elementi desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentate dal contribuente e dagli stessi studi di settore presentati non appaiono delineare la sussistenza di un apparato organizzativo autonomo tale da integrare i presupposti per il pagamento dell'IRAP.

Più esattamente non può desumersi – attraverso la lettura dei superiori dati e non sussistendo la prova di elementi fattuali diversi e contrari- che il ricorrente si sia

avvalso, anche in modo occasionale, di lavoro altrui, o che abbia impiegato "beni strumentali eccedenti, secondo l'il quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività" se si considera l'assoluta modestia del locale indicato dal ricorrente come adibito ad ufficio per una superficie pari a 10 metri quadrati (il minimo per la conservazione delle carte inerenti l'attività) e che le stesse spese sono relative all'acquisto del carburante necessario per la circolazione. Anche le spese di ammortamento e il valore dei beni strumentali vanno riferiti all'autovettura necessaria per l'espletamento minimo dell'attività di agente di commercio.

Non sono ricavabili, in definitiva, dati ulteriori che possano fare ritenere che il ricorrente abbia espletato l'attività di agente di commercio, nel periodo in considerazione, sulla base di una struttura organizzativa e di beni strumentali eccedenti "secondo l'il quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività" .

Sulla scorta delle superiori considerazioni, il ricorso deve, pertanto, trovare accoglimento, dichiarando il diritto del ricorrente alla restituzione dell'IRAP già richiesta in data 2.2.2012.

Considerata la particolarità del caso, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente alla restituzione dell'IRAP già richiesta in data 2.2.2012. Compensa le spese del giudizio.

Agrigento 16.3.2016

Il Presidente

Il componente estensore

Andréine Dubreuil